



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PIEMONTE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- GERMANO CORTESE EMANUELA Presidente
- MENGHINI LUIGI Relatore
- VALERO MASSIMO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1125/2018 depositato il 15/11/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 86/2018 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributari Provinciale di

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1125/2018

UDIENZA DEL

29/05/2019 ore 09:00

N°

952/2/19

PRONUNCIATA IL:

29-05-2019

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

19-09-2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Rossana Arbeziani)



RGA 1125/2018

Parte Appellante Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale

Chiede, in riforma della sentenza n. 86/1/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di confermare la legittimità dell'atto impugnato.

Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi.

Parte Appellata

Non costituita.

Valore della lite € 1.805,00.

Svolgimento del Giudizio

Si premette che il signor

nel 2012 era dipendente della

e a

seguito dei controlli svolti era risultato che il sostituto di imposta non aveva versato gli acconti IRPEF.

Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale

procedeva, dopo comunicazione di irregolarità, a far notificare la cartella di pagamento n. 1 2016 00020756 66 con cui chiedeva il versamento di € 2.534,82 in relazione all'imposta non versata.

Il contribuente si rivolgeva all'Ufficio con istanza di mediazione ex art. 17 bis D.Lgs 546/1992 e, in assenza di una definizione positiva, ricorreva tempestivamente avverso il provvedimento sostenendo di aver diritto, ex art. 22 DPR 917/1986, allo scomputo degli acconti certificati dal proprio sostituto.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate sostenendo la correttezza del proprio operato in relazione della solidarietà esistente tra il contribuente e il sostituto di imposta, ex art. 64 DPR 600/1973.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale

con sentenza n.

86/1/2018 depositata il 9/04/2018, osservava che, in base alla documentazione presentata, risultava effettuata la ritenuta e versata nel 2012 dal sostituto. Conseguentemente accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio alle spese liquidate in € 200,00.

Appella l'Ufficio avverso la decisione con atto depositato il 15/11/2018. In censura della sentenza di primo grado sostiene che la documentazione prodotta dimostrava la sola effettuazione delle ritenute, ma non del loro versamento. Richiama pronuncia della Suprema Corte (n. 23121/2013) e chiede, in riforma della sentenza



impugnata, di confermare la legittimità dell'atto impugnato. Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi.

Non si costituisce parte resistente anche se regolarmente notificata.

Motivi della Decisione

Osserva la Commissione che l'appello dell'Ufficio non merita accoglimento.

Richiamati gli eventi sopra esposti e non contestati dalle parti, il Collegio rileva che sulla questione della solidarietà tra il sostituto di imposta e il lavoratore dipendente si è recentemente espressa la Suprema Corte che ha radicalmente mutato l'indirizzo precedentemente espresso. Infatti con la sentenza n. 10378/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio: *"Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute di acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute."*

Pertanto, risultando agli atti (buste paga e CUD 2013) che gli acconti risultano essere stati trattenuti, in relazione a quanto indicato dai Giudici di legittimità, non sussiste alcun vincolo di solidarietà del sostituto con le inadempienze del sostituto.

In conclusione la Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Comunque, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del contribuente e la novazione giurisprudenziale, si ritiene giustificata la compensazione delle spese, donde il dispositivo.

PQM

Respinge l'appello.
Spese compensate.
Così deciso il 29 maggio 2019.

Il Relatore Estensore
Luigi Menghini

Il Presidente
Emanuela Germano Cortese